

dagli statuti veneti, e reclamare all'uopo l'assistenza degli ufficiali principeschi. Per le offese personali recatesi fra veneti senza effusione di sangue — trattine i casi di delazioni d'armi proibite, di crimini che importino la morte civile e naturale, o la perdita di un membro, o commessi in luoghi sacri, nei tribunali o alla presenza di magistrati — la curia non procederà, ma il console potrà interporre a pacificare il reo coll'offeso. Saranno confermati tutti i privilegi concessi ai veneti prima del Settembre 1362 dal principe e dai suoi antenati. In quanto al credere sulla parola ai veneziani nelle dichiarazioni delle merci e cose che introdurranno nei domini principeschi, si osserverà la consuetudine antica. La presente potrà essere revocata dopo quattro anni, purchè venga disdetta tre mesi prima da una delle parti. I veneti potranno per 18 mesi importare nei territori del principe merci di forestieri con esenzione dalla solita tassa di grana 12 per onza.

V. *Archivio Veneto*, tomo XVI, pag. 312, nel nostro è ommesso il tenore della procura rilasciata dal doge al Mocenigo.

**92.** — (1363), Ottobre 10. — c. 28 (24). — Stefano seniore conte palatino del Reno e duca di Baviera, rispondendo a lettere del doge recategli da Stefano di Rodolfo da Venzona (*de Avencono*), promette ogni diligenza per iscoprire coloro che nei suoi stati spogliarono certi veneziani di loro merci. Trovatili, li obbligherà alla restituzione.

Data a Landshut.

**93.** — 1363, ind. II, Ottobre 14. — c. 25 (21). — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna, concessa a Giovanni cenciaiuolo, o rigattiere (*strazarolus*), del fu Gilio da Padova, in forza della legge 29 Aprile 1358 che accordava la cittadinanza suddetta, come per dimora di 25 anni, a tutti gli esercenti arti e mestieri che si fossero stabiliti in Venezia colle loro famiglie e vi avessero dimorato per 5 anni, adempiendo i doveri di sudditi. Non potrà trafficare o navigare se non farà i pubblici imprestiti.

Seguono annotazioni che ebbero eguali privilegi: Gidino di Sigifredo da Modena e Fiorenzo *strazarolus* da Cremona.

**94.** — (1363), Ottobre 23. — c. 40 (36) t.<sup>o</sup> — Ermanno conte di Cilli, capitano delle genti di Rodolfo duca d'Austria, rispondendo a lettere ducali, dichiara di tener ordine dal suo signore di non danneggiare i veneziani in modo alcuno; chiede che in ricambio Venezia impedisca il passo pei suoi domini alle genti che il signore di Padova mandasse in aiuto del patriarca d'Aquileia e dei friulani nemici del duca.

Data a Cilli.

V. ZAHN, *Austro-Friulana*, pag. 216.

**95.** — 1363, Ottobre 26. — c. 39 (35). — Davide re di Scozia attesta constargli, per atti rogati dal notaio imperiale Tomaso de *Barryn* della diocesi di S. Andrews, del quale fa fede, e da altri documenti, che gli esecutori testamentari di Albano de Wynton crearono loro rappresentanti il cav. Gualtiero de Lesly, Ric-